



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
UFFICIO III

Ambito territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 –Codice P.A. m_pi

PEC: uspba@postacert.istruzione.it – peo: usp.ba@istruzione.it

TRIBUNALE CIVILE DI BARI - Sezione Lavoro

GIUDICE dott. G. MINERVINI

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

UDIENZA del 16/03/2023 - Registro Ruolo n. 1811/2023

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

E MEMORIE DIFENSIVE

presentate, per conto del **Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di BARI**, in persona del Dirigente *pro tempore* **Lotito Giuseppina** (LTTGPP65E41D643T), ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 80 e successive modifiche, come da Decreto Direttoriale prot. N° 769 del 17/01/2017, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del Contenzioso del Lavoro di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sito in Bari alla Via Re David, 178/f, (**cf. 80020790723**)

Resistenti

CONTRO

CHIARADIA ANNA, nata a Gravina in Puglia (BA) il 27.06.1994 (cf. *CHRNNA94H67E155K*), rappresentata e difesa dall'avv. Mariaconcetta Milone.

Ricorrente

PREMESSA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato presso il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro con r.g. n. 1811/2023, notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, unitamente a decreto di fissazione d'udienza in data 28.02.2023 e portato a conoscenza di



quest'Ufficio con nota acquisita al prot. n. AOOUSPBA 6128 dell'08.03.2023, la sig.ra CHIARADIA Anna ha convenuto in giudizio, innanzi al suddetto Tribunale, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale per la provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, per vedere accogliere le conclusioni ivi contenute, e la cui conoscenza si presuppone.

Tanto premesso, con la presente memoria si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, come sopra rappresentati e difesi, i quali contestano tutto quanto dedotto da parte avversa, perché infondato in fatto e in diritto per i seguenti motivi.

NECESSARIA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

L'eventuale accoglimento della domanda cautelare è suscettibile *prima facie* di pregiudicare *in primis* la docente che è subentrata alla ricorrente presso la scuola secondaria di primo grado “ *Falcone-Borsellino*” di Bari, la quale perderebbe la supplenza ricevuta dopo la risoluzione del contratto della prof.ssa Chiaradia, sicché si chiede all' ill.mo Giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale controinteressata ex art. 102 c.p.c. La docente controinteressata, che è subentrata nella supplenza ricoperta in precedenza dalla ricorrente, è la prof.ssa Ventura Asia Tiberia, nata a Terlizzi il 30.12.1995, residente in Bisceglie alla via Piccinni 12, nei confronti della quale, ad avviso dell' Amministrazione, dovrebbe essere disposta l' integrazione del contraddittorio da parte dell' ill.mo Giudice adito.

L' eventuale accoglimento della domanda cautelare è suscettibile, inoltre, di pregiudicare i diritti dei terzi docenti già inseriti nelle medesime graduatorie di I e di II fascia (classe di concorso A030 “ *Musica nella scuola di I grado*”) della provincia di Bari in cui è inserita la ricorrente, sicché si chiede all' Ill.mo Giudice del lavoro adito di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro, quali controinteressati, ai sensi dell' art. 102 c.p.c.

Nel merito si osserva che la domanda di controparte è infondata per le ragioni di seguito esposte.

Parte ricorrente è in possesso del diploma di Conservatorio, nonché dei 24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

Controparte ritiene di essere in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma e dai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche e che debba, pertanto, essere inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del



personale docente relativamente alle classi di concorso A030 “ Musica nella scuola secondaria di primo grado”.

In realtà, l’assunto di parte ricorrente è privo di alcun fondamento giuridico.

Sul punto va ricordato il granitico orientamento della più recente giurisprudenza, oltretutto costituzionale, nomofilattica amministrativa, ricordato tra le altre da Tar Lazio, sez. III bis, n. 1386/2022; Tar Lazio, Sez. III Bis, n. 2096/2021; Tar Lazio, Sez. III Bis, n. 9988/2020; Tar Lazio n. 7334/2019 nonché da Tar Lazio sez. III bis, n. 5828/2019, che proprio in merito alla questione del possesso del diploma di laurea congiunto al possesso dei 24 CFU, affermano che **“per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti. Le discipline sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all’introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all’istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS), art. 1, commi 110 e 114 della legge n. 107 del 2015 e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea) sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito l’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia, emerge che si tratta di ‘percorsi’ rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili”**.

È, pertanto, di lapalissiana evidenza che, in assenza di una disposizione di legge o di regolamento, la laurea unitamente al possesso dei 24 cfu non possano essere considerati alla stregua dell’abilitazione all’insegnamento!!!

Dello stesso parere è la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 marzo 2018 – 16 aprile 2018, n. 2264, secondo la quale manca una norma espressa che abbia disposto l’equiparazione, l’assimilazione o l’equipollenza dei titoli, all’esito favorevole dei percorsi abilitanti. Si richiama, altresì, la recente **Ordinanza del Tribunale di Foggia n. 5182/2020 del 05.02.2020** che ha rigettato il ricorso di una docente che chiedeva l’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto, in base al possesso della laurea congiunta ai 24 CFU, disponendo che:” *Non pare allora possibile affermare che tra i titoli di accesso scompaia totalmente l’abilitazione e che abilitazione e*



conseguimento di 24 CFU siano il medesimo concetto ridefinito. Tanto premesso non pare tuttavia consentito sovrapporre la equiparazione prevista per l'accesso ai concorsi con quello alla II fascia, riservato ai soli abilitati” (in senso analogo, Tribunale di Trani, sez. lav., n. 903/2021).

Sulla scorta di tali principi, peraltro, si è affermata una corrente giurisprudenziale di segno opposto a quella richiamata da parte ricorrente e volta a escludere la natura abilitante del possesso congiunto dei titoli qui in esame (cfr., *ex multis*, sentenza del Tribunale di Lecco-Sezione Lavoro del 9.6.2020; ordinanza del Tribunale di Udine-Sezione Lavoro del 18.5.2020; ordinanza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro del 24.4.2020; sentenza del Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro del 21.1.2020; sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro del 16.1.2020).

L'assunto di parte ricorrente si basa sulla nuova disciplina dei concorsi, per i quali occorre possedere la laurea magistrale o a ciclo unico, oppure il diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure un titolo equipollente o equiparato ed i 24 CFU. Sulla scorta di tali considerazioni, la ricorrente erroneamente asserisce di possedere un titolo abilitante costituito dal percorso accademico e dai 24 crediti formativi, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.

Sulla legittimità dell'Ordinanza n. 112/2022, che sul punto è identica alla precedente ordinanza ministeriale n. 60/2020.

La ricorrente, in maniera del tutto pretestuosa e infondata, asserisce l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, in relazione all' O.M. 60/2020, nella parte in cui non le consente l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d'istituto.

Nello specifico l'Ordinanza n. 112/2022, art. 3, dispone che:

“9. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;



metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

Come evidenzia la **sentenza del Tribunale di Bari, sez. lav., n. 3372/2021**: “**L'O.M. 60/2020**, nello stabilire le regole di formazione delle GPS di prima fascia e di aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda fascia per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, **ha richiesto il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche ai soli fini abilitativi”**, ovvero di altri particolari titoli, la cui valenza abilitante era stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti, **non ammettendo, invece, a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo di laurea o diploma AFAM ed i 24 CFU**. Quanto disposto dal D.M. 60/2020 non risulta in contrasto con la normazione primaria all'uopo invocata, ossia il combinato disposto di cui all'art. 1 co. 110 l. n. 107/2015 e all'art. 5 co. 1 d.l.gs. n. 59/2017. Ed infatti: - l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 stabilisce che possono accedere ai concorsi pubblici “esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”; - l'art. 5, comma 1, d.l.gs. n. 59/2017 dispone a propria volta che “costituisce titolo di accesso al concorso ... il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico; b) 24 crediti formativi universitari o accademici ... nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche”. In realtà, entrambe le norme invocate appaiono inconferenti, atteso che esse risultano specificamente dettate in materia di accesso ai concorsi e non invece nella diversa materia di formazione delle graduatorie, che è invece regolata dal D.M. 60/2020. Con la conseguenza che, proprio per essere destinate a regolare una specifica materia, quale appunto quella dell'accesso ai concorsi, le due norme invocate non possono assumere valenza generale. **Ne deriva che, mentre ai fini della partecipazione ai concorsi alla abilitazione all'insegnamento è equiparato il conseguimento di 24 CFU, analoga equiparazione non è prevista ai fini dell'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle**



GI”. Queste conclusioni trovano conferma nella giurisprudenza maggioritaria, come già evidenziato. L’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, di analogo contenuto, non sono, quindi, affatto illegittime né si pongono in contrasto con il sistema normativo di reclutamento del personale docente, quest’ultimo operando su di un piano distinto da quello relativo al sistema di assegnazione degli incarichi di supplenza.

L’Amministrazione bene ha fatto, pertanto, a inserire la ricorrente nella II fascia delle GPS della classe di concorso A046, e nella terza fascia delle graduatorie di istituto, poiché non in possesso del titolo di abilitazione.

Sul titolo di abilitazione

Il principio in base al quale per esercitare la professione di insegnante è necessario conseguire un’abilitazione mediante un esame di Stato è contenuto nell’art. 33, comma 5, della Costituzione.

Va, infatti, specificato che l’abilitazione all’insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria dell’insegnante. Essa è stata prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 19.11.1990 n. 341. Si tratta di un diploma post-universitario, che si conseguiva con la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SISS) e con il superamento del relativo esame finale. Tale sistema è stato poi superato dall’art. 64, comma 4-ter del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06 agosto 2008 n. 133, che ha sospeso le procedure per l’accesso alle SISS, abolendo il relativo percorso di abilitazione.

L’art. 2, comma 416, della legge 24.12.2007 n. 244 ha, poi, istituito il tirocinio formativo attivo (TFA), anch’esso con valore abilitante, attivato con D.M. 10.09.2010 n. 249. Il D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, di applicazione della legge 107/2015 aveva delineato un percorso triennale di formazione e tirocinio (percorso FIT) successivo alla laurea. Anche il TFA è stato abolito a partire dal 2017 e attende di essere sostituito da un nuovo percorso abilitativo, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (FIT), previsto dal D. Lgs. 13.04.2017 n. 59 e dalle norme attuative del D.M. 10.08.2017 n. 616.

Il sistema ha previsto anche i cd. Percorsi abilitanti speciali (Pas), che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo presso le scuole statali e paritarie.

Tali percorsi sono attualmente disciplinati dal D.M. 10.09.2010 n. 249.

Parte ricorrente richiama la normativa recentemente intervenuta in merito ai requisiti di accesso alle prove concorsuali (art. 5 del D.lgs. 59/2017) per sostenere, erroneamente, l’equiparazione del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU al possesso dell’abilitazione.



In realtà, alcuna equiparazione tra il possesso dell'abilitazione e quello dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 co.1 del D.lgs. n. 59/2017, né tantomeno alcuna “ridefinizione” del concetto di abilitazione sono rinvenibili nel disposto ricordato, in quanto *ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit*.

Invero, le sentenze richiamate da controparte, in luogo di una declaratoria di rigetto nel merito della domanda formulata in virtù della insussistenza del requisito richiesto (abilitazione) per l’inserimento nella fascia riservata agli abilitati, partono dalla novella legislativa in tema di reclutamento ordinario per disapplicare in *malam partem* le Ordinanze Ministeriali dettate, viceversa, per le supplenze, mancando peraltro un qualsivoglia riferimento – anche implicitamente desumibile – della volontà del legislatore di voler introdurre un rapporto di equivalenza tra i due requisiti previsti dall’ art. 5 D.lgs. n. 59/2017 sia per l’una che per l’altra forma di reclutamento.

Va, infatti, ribadito che la novella introdotta si inserisce sempre e comunque esclusivamente nella complessiva disciplina di riassetto del reclutamento sulla scuola secondaria a tempo indeterminato, non afferendo, quindi, al conferimento di supplenza previa chiamata dalle GPS.

Difatti, come ribadito dalla recente **sentenza del Tribunale di Taranto, n. 294/2022**: “mentre ai fini della partecipazione ai concorsi alla abilitazione all’insegnamento è equiparato il conseguimento di 24 CFU, analoga equiparazione non è prevista ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS”. Del resto, la pronuncia evidenzia che “il possesso dell’abilitazione non è richiesto per l’inserimento tout court nelle graduatorie, e quindi per l’accesso all’insegnamento in genere, ma soltanto per l’inserimento in una fascia superiore di tali graduatorie, e quindi ai ben più limitati fini di una precedenza nell’ordine di chiamata per le supplenze”.

La laurea più i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, si ribadisce, sono pertanto soltanto uno dei requisiti di accesso al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado. Non è allora possibile asserire che abilitazione e conseguimento dei 24 crediti formativi siano il medesimo concetto ridefinito, né si può sovrapporre la disciplina prevista per l’accesso ai concorsi con quella relativa all’inserimento nelle graduatorie riservate ai soli abilitati.

Sul punto la **sentenza del Tribunale di Torino, sez. lav., n. 599 del 15 luglio 2020** precisa che: *“Nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto espressamente l’equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all’insegnamento. La norma che secondo il ricorrente equiparerebbe – implicitamente – il possesso dei 24 CFU all’abilitazione o, addirittura, eliminerebbe tale requisito, è l’articolo 5 d.lgs. 59/2017, che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 145/2018 (che ha soppresso le parole indicate in neretto), così recita: “Costituisce titolo di accesso*



al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), [il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure] il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...". Come si vede, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, tale norma non prevede in via generale l'equiparazione all'abilitazione dei titoli indicati sub a) e b), posto che (1) si limita ad individuare i requisiti necessari per la partecipazione al concorso; (2) non si riferisce a tutte le procedure concorsuali ma solo a quelle di cui al precedente articolo 3, comma 4, lettera a), e cioè al concorso per l'assunzione su "posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria". La congiunzione "oppure", usata nel testo originario (in vigore sino all'1.1.2019), smentisce la tesi della parte attrice secondo la quale il legislatore avrebbe previsto che nel più ampio genere dei titoli abilitanti fossero da ricomprendersi anche i CFU a corredo della laurea magistrale, e dimostra invece l'intenzione di differenziare nettamente i due requisiti, rendendoli alternativi, disponendo cioè che entrambi potessero esser validamente spesi per l'accesso a quello specifico concorso, per quello specifico ordine di scuola".

Del resto, i 24 CFU possono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare. I crediti possono essere acquisiti presso enti interni al sistema universitario o dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ovvero nell'ambito di master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, anche con modalità telematiche e presso enti accreditati. Inoltre, i laureati in possesso dei 24 CFU possono accedere al concorso ordinario e, all'esito dello stesso: 1) risultare vincitori (rientrare cioè nel numero dei posti messi a concorso) con conseguente immissione in ruolo nel biennio di validità della graduatoria; 2) conseguire l'abilitazione, che consentirà l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze. Il decreto legislativo n. 59/2017 prevede, infatti, che chi supera le prove del concorso, pur non vincendolo, consegue l'abilitazione all'insegnamento per quella classe di concorso.

Nessuna norma, dunque, equipara il possesso dei 24 CFU all'abilitazione. Piuttosto, in merito all'abilitazione all'insegnamento, si prescrive che si può conseguire l'abilitazione tramite il concorso ordinario, cui si accede con laurea e 24 CFU: in particolare i docenti in possesso di idoneo titolo di accesso, congiunto a 24 CFU conseguono l'abilitazione all'insegnamento in seguito alla



partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, bandito ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 59/2017, qualora superino tutte le prove concorsuali con il punteggio minimo previsto (art. 1 quater, comma 4, D.L. 126/2019 convertito in legge 159/2019). Ciò rende evidente che il mero possesso dei 24 CFU non può in alcun modo essere equiparato all'abilitazione. Pertanto, come stabilito dalla **sentenza del Tribunale di Gorizia n. 114/2019**: *“Poiché i CFU conseguiti dopo il titolo di studio non sostituiscono in alcun modo l'abilitazione, sarebbe del tutto illegittimo l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto di docenti in possesso solo di detti crediti, ma senza abilitazione”*. Analogo ragionamento è da condurre, *a fortiori*, con riguardo alla I fascia GPS.

Deve, inoltre, rilevarsi che la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 59/2017, all'art. 5, è attuativa della delega legislativa conferita dall' art. 1, commi 180 e 181 lett. b) l. 107/2015. Emerge dal dato normativo, con evidenza, la specialità dell'intervento di riforma delegato, circoscritto ad un solo grado di istruzione, la scuola secondaria, diversamente dalla *lex generalis* rappresentata dall' art. 1 comma 110 l. 107/2015 che si riferiva al reclutamento del personale docente in maniera onnicomprensiva. In secondo luogo, la novella in ogni caso opera una modifica sostanziale nella previsione dei titoli di accesso al reclutamento ordinario ex art. 97 Cost. prescindendo per la sola scuola secondaria dall'esclusività del possesso dell'abilitazione quale prerequisite. In altre parole, nell'individuare un percorso formativo (24 CFU) basico ai fini dell' accesso alla procedura concorsuale ordinaria, non potendo bastare il mero titolo di studio valido per conseguire la supplenza breve, la normativa delegata presuppone la diversità ontologica dell'abilitazione da ultimo disciplinata dal D.M. n. 249/10 rispetto alla formazione introdotta in novella, come significativamente sta ad attestare l'indicazione dell'abilitazione stessa quale primo titolo idoneo a garantire la partecipazione concorsuale, salvaguardandone la funzione ed il corrispettivo affidamento dei soggetti titolari e così rispettando la *ratio legis* contenuta nella delega (vedasi l. 1/7/2015 art. 1 comma 181 lett. b) n. 5).

Sul punto si segnala la sussistenza di una copiosissima giurisprudenza formatasi nell'ultimo ventennio in materia di disciplina e regolamentazione della professione docente quale professione bisognevole di abilitazione ai fini del suo esercizio in forma stabile (sul punto si richiama tra gli altri la Corte costituzionale, sentenze nn. 130/2019, 62/2018 e 187/2016, nonché Consiglio di Stato A.P. sentenze n. 11/2017 e 4-5/2019 e Sez. VI ordinanza n. 364/2016, nonché da ultimo *ex pluribus*. Sez. VI sentenze nn. 4503/18, 8900/19, 867/2020, 868/2020, per gli ITP e nn. 620/2020 – 703/2020 con riguardo al diploma AFAM vecchio ordinamento).

In particolare, è stato affermato (C. Cost. n. 62/2018) che la disciplina dell'abilitazione *“si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove d'esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare. L'insegnamento prestato*



non costituisce pertanto una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere (sentenza n. 343 del 1999)."

Quanto precede è da ultimo coerente con la disposizione di cui alla più volte richiamata l. n. 107/2015, art. 1 co. 107 e s.m.i. che prevede: *“A decorrere dall' A.S. 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell' a.s. 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'art.5, commi 1, lett. b) e 2, lett. b) del d.lgs. 13.04.2017 n. 59”*. Siffatta previsione, definitivamente, risolve ogni dubbio circa la insussistenza di qualsivoglia rapporto di formale od anche sostanziale equipollenza/equivalenza sul piano “ontologico” dei requisiti di cui al predetto articolo 5, comma 1, lettera b), laddove colloca i soggetti in possesso di questi ultimi non nella II fascia delle graduatorie di istituto riservate ai docenti provvisti di abilitazione, bensì nella terza fascia. Per le considerazioni svolte, la tesi per cui tutti i titoli sopraricordati, da sempre idonei all'accesso alle sole graduatorie di III fascia, possono ora equivalere, in concorso con i 24 CFU prescritti dalla normativa vigente in tema di reclutamento concorsuale ordinario, al titolo abilitante conseguito all' esito dei percorsi ordinamentali ricordati, ai fini del tutto diversi dell' inserimento in graduatorie di istituto II fascia (dunque, per il conferimento di incarichi a tempo determinato), è assunto totalmente irricevibile. Di converso, la postulazione di una lettura “fittiziamente” implicita delle norme, traducendosi in una attribuzione di significati ed effetti non espressamente previsti quando – come nel caso di specie - apertamente contrastanti con la palese *ratio legis* (nonché comunque largamente desumibile da un'analisi sistemico-ordinamentale) dei singoli provvedimenti normativi, determinerebbe la sostituzione dell' A.G. all'Amministrazione, in quanto equiparerebbe il possesso della mera laurea congiuntamente ai 24 CFU al conseguimento del titolo al termine di un percorso abilitativo, a prescindere dalla concreta idoneità di parte ricorrente che, in ogni caso, spetta all'Amministrazione e non al Giudice valutare. Per le medesime argomentazioni non può assumere alcun rilievo neppure la disciplina prevista per l'accesso ai corsi di specializzazione su sostegno, arbitrariamente richiamata dalla ricorrente.

Sul contrasto con il diritto eurounitario

Non ha alcun rilievo neppure il presunto contrasto con il diritto eurounitario, considerato che non è escluso che uno Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, non emergendo, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane



di competenza dell'ordinamento nazionale e che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo (sul punto, cfr. sentenza del Tribunale di Taranto, sez. lav., n. 294/2022, Tribunale di Ravenna, sez. lav., n. 127/2020; Tar Lazio, sez. III, n. 10918 del 2019; Tar Lazio, sez. III, n. 10945 del 2019; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1516 del 2017; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2264 del 2018). Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi, inoltre, che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

Tutto ciò premesso, è evidente la totale insussistenza del requisito del *fumus boni iuris* che legittimerebbe la concessione dell' invocata tutela cautelare da parte dell' Ill.mo G.d.l. adito.

Sulla legittimità della risoluzione del contratto di supplenza e del provvedimento di esclusione dalla I fascia delle GPS della docente Chiaradia Anna con conseguente inserimento della medesima nella II fascia GPS, per la classe di concorso A030.

La ricorrente lamenta di essere stata, a suo dire, ingiustamente esclusa dalla I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) ed aver subito, contestualmente, la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato per lo svolgimento di una supplenza presso la scuola secondaria di I grado “ *Falcone – Borsellino*” di Bari.

Con il presente ricorso, infatti, l’istante contesta la legittimità del decreto del Dirigente scolastico della suddetta scuola **n.prot. 925 del 23.01.2023** e il decreto della Dirigente dell’Usr Puglia, Ambito Territoriale prov. di Bari **n. prot. 2156 del 26.01.2023**, che hanno disposto l’ esclusione della prof.ssa Chiaradia dalla I fascia delle GPS per la classe di concorso A030.

La ricorrente espone di aver ottenuto un provvedimento cautelare (Ordinanza del Tribunale di Siena n. 1376/2020 del 26.06.2020) che le avrebbe consentito “*sine die*” di essere inserita nelle graduatorie di I fascia riservate ai docenti abilitati.

In verità, l’assunto della ricorrente è del tutto privo di fondamento, atteso che l’ ordinanza cautelare, richiamata dalla docente, **disponeva esclusivamente l’ inserimento della prof.ssa Chiaradia nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la classe di concorso di appartenenza, per**



l' arco temporale del triennio 2017/2020, nella provincia di Siena, come unicamente richiesto dalla medesima docente nel suo ricorso.

Né il Giudice del lavoro avrebbe potuto disporre oltre quanto richiesto nelle conclusioni del ricorso, per il famoso brocardo:” Ne eat iudex extra petita partium”.

Nè, d'altro canto, all'epoca della emanazione della suddetta ordinanza, erano state emanate le successive ordinanze ministeriali per il conferimento delle supplenze (O.M. 60/2020 per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, e l' O.M. 112/2022 per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24) che hanno istituito, per la prima volta nel nostro ordinamento scolastico, le c.d. GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze fino al 31.08, ovvero fino al 30.06).

In realtà i provvedimenti contestati dalla odierna esponente sono pienamente conformi alle norme (v. **art. 8, commi 7-8-9-10, dell' O.M. 112 del 06.05.2022**), nonché assolutamente necessari ed obbligatori per il ripristino della legalità e delle posizioni di diritto nell' ambito delle GPS, in virtù del corretto esercizio del potere di autotutela da parte dall' Amministrazione, nell'interesse, altresì, degli altri concorrenti inseriti nelle medesime graduatorie della ricorrente, che si son visti ingiustamente scavalcare dalla medesima.

Ed infatti, il Dirigente Scolastico dell' Istituto scolastico “ *Falcone Borsellino*” di Bari, a seguito dei previsti controlli operati sui titoli presentati dalla docente, con nota prot. n. 925 del 23.01.23 ha correttamente informato l' Ambito Territoriale della Provincia di Bari, che la docente Chiaradia avrebbe dovuto essere esclusa dalla I fascia delle GPS per la prov. di Bari per il biennio 2022-2024, per la classe di concorso A030 “ *Musica nella scuola secondaria di primo grado*”, ed inserita nella II fascia GPS per la Provincia di Bari, della stessa classe di concorso A030, con il punteggio 27,00.

Conseguentemente, la Dirigente dell' USR Puglia, Ambito Territoriale della provincia di Bari, ha emanato il decreto **prot. n. 2156 del 26.01.2023**, con il quale ha legittimamente disposto l' esclusione della docente Chiaradia Anna dalla I fascia GPs per la classe CDC A030 e l' inserimento in 2^ fascia GPS per la medesima classe di concorso.

Non è revocabile in dubbio, che le motivazioni del suddetto provvedimento sono ineccepibili e assolutamente corrette, atteso che l' Ordinanza cautelare cron. N.1376/2020 del 27.06.2020, RG 231/2020, del Tribunale di Siena, di cui la la prof.ssa Chiaradia ha inteso avvalersi per la iscrizione nella prima fascia delle GPS di Bari (cl. Conc. A030), ha definitivamente cessato i suoi effetti, **in quanto la detta ordinanza aveva statuito unicamente il diritto della docente ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto per la provincia di Siena, e non anche nelle GPS di nuova istituzione (ai sensi delle successive Ordinanze ministeriali 60/2020 e 112/2022).**



In definitiva, la prof.ssa Chiaradia non possiede, come detto, i requisiti per l'inserimento nella I fascia delle attuali GPS, riservate esclusivamente ai docenti abilitati e non, quindi, a coloro che hanno il titolo di studio, associato ai 24 crediti formativi universitari.

Sull' assenza del periculum in mora.

Anche l'altro requisito del *periculum in mora* richiesto dal legislatore per la concessione del provvedimento cautelare è da ritenersi insussistente.

Al riguardo, giova rammentare che la dottrina e la giurisprudenza hanno ormai fortemente sottolineato l'atipicità della procedura cautelare ed hanno più volte segnalato la necessità di restituire al provvedimento d'urgenza la sua naturale funzione, quella cioè di valutare le sole situazioni limite che realmente e concretamente vedrebbero minacciato, dai tempi della procedura in via ordinaria, il diritto che si assume essere stato leso; d'altra parte, il rigore nell'accordare il ricorso alla procedura d'urgenza a quelle sole situazioni di particolare bisogno, che devono essere dimostrate caso per caso, appare in perfetta sintonia con il rito processuale previsto dal legislatore in materia di lavoro. La valutazione, quindi, sulla presenza del *periculum* assume valenza prioritaria ed esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente. Il *periculum*, inoltre, non può ritenersi sussistente in *re ipsa*, ma deve fondarsi su elementi concreti che la ricorrente ha l'obbligo di allegare e dimostrare, non può essere considerato coesistente alla natura ed alla struttura del diritto e va comunque sempre verificato in concreto, alla luce degli imprescindibili parametri dell'attualità e dell'irreparabilità, anche attraverso l'impossibilità di ricorrere a successive forme di tutela sostitutive, ma ugualmente soddisfattive.

La ricorrente lamenta ipotetiche condizioni di danno senza fornire alcuna prova concreta, limitandosi ad esporle in forma generica e strumentale. Quanto sostenuto da parte ricorrente non soddisfa affatto l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza di precise e concrete situazioni di fatto, tali da pregiudicare la propria sfera lavorativa e dalle quali poter desumere l'effettività e irreparabilità del pregiudizio cagionato dal decorso del tempo.

A tal proposito il recente **Decreto di rigetto del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, dott. Minervini, del 10.2.2022** ha stabilito che:” 4.1 *Tanto precisato, nella specie, difetta il requisito de quo inteso nei termini di un danno, connotato dai caratteri della imminenza ed irreparabilità. L'assenza di periculum si desume dalla mancanza di allegazioni specifiche attoree svolte in ricorso. Infatti, l'istante, nulla ha allegato in ricorso né comunque provato (insufficiente all'uopo essendo l'esibizione del cud 2021 in atti prodotto) circa l'attuale e complessiva sua situazione personale, reddituale e patrimoniale*



(anche della sua famiglia) e di come essa possa essere pregiudicata dalla mancata attribuzione della supplenza rivendicata in relazione al presente anno (ed agli anni futuri) (cfr. in termini giurisprudenza costante della Sezione ed in particolare le ord. della Sezione del dott. De Giorgi del 29.11.2021 e della dott. Calia del 13.12.2021 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. cpc). 5. Il difetto del periculum, quale requisito autonomo per la concessione della misura cautelare, giustifica di per sé il rigetto del ricorso, rendendo inutile l'indagine relativa alla sussistenza dell'ulteriore requisito del fumus boni iuris."

Altresì, il **Decreto di rigetto del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, dott. Minervini, del 27.1.2022** ha rigettato il ricorso in quanto *"difetta il requisito de quo inteso nei termini di un danno, connotato dai caratteri della imminenza ed irreparabilità. L'assenza del periculum si desume dalla mancanza di allegazioni attoree svolte in ricorso. Infatti, l'istante, nulla ha allegato (o provato) circa l'attuale e complessiva situazione personale, reddituale e patrimoniale (anche della sua famiglia)".*

Nonché, il **Decreto di rigetto del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, dott. De Giorgi, del 29.11.2021** ha stabilito che: *"il ricorrente deve effettuare allegazioni concrete e puntuali che consentano un'effettiva difesa alla controparte e, nello stesso tempo, al giudice di operare una verifica sul pregiudizio concretamente irrimediabile. Le considerazioni sin qui svolte sono tanto più pregnanti laddove si prospetti, come nel caso di specie, anche un pregiudizio di natura strettamente economica, difettando, in linea generale, l'ulteriore condizione della irreparabilità del danno, configurandosi il pregiudizio paventato in termini suscettibili di ristoro attraverso il giudizio di merito. Come è noto, infatti, il danno di tale natura, per essere meritevole di attenzione in fase cautelare, deve essere di tale portata da compromettere radicalmente le essenziali esigenze di sopravvivenza dell'avente diritto, in caso contrario non essendo qualificabile il relativo pregiudizio come "irreparabile", essendo sempre suscettibile di ristoro, come detto, a seguito di giudizio ordinario. Si ritiene, infatti, che il diritto avente ad oggetto una somma di denaro di per sé non sia suscettibile di essere leso in maniera irreparabile, ai fini dell'art. 700 c.p.c., dal ritardo determinato dal tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, salvo nei casi in cui si tratti di un diritto immediatamente e istituzionalmente preordinato al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, in quanto eccedenti la dimensione meramente patrimoniale. In altri termini, al fine di non snaturare i caratteri propri del rimedio cautelare d'urgenza, l'irreparabilità del pregiudizio rispetto ai diritti di credito è ravvisabile unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, allorquando il rimedio del risarcimento del danno (ancorché astrattamente ipotizzabile) si rilevi insufficiente a soddisfare l'esigenza primaria del creditore, ossia l'interesse ad ottenere l'attuazione del contenuto del rapporto dedotto in giudizio, così determinando*



un eccessivo scarto tra "danno subito e danno risarcito" (cfr. in tal senso: **Tribunale Bari, sez. I, 30 giugno 2009; Tribunale Bari, sez. IV, 15 luglio 2010; Tribunale Napoli, 23 marzo 2005; Tribunale Firenze 4 marzo 2005; Tribunale Lamezia Terme, ordinanza 25 marzo 2011**). Il pregiudizio paventato, peraltro, prima che irreparabile deve essere anche imminente. Tale concetto va riferito ad una situazione di pericolo per il diritto che sia oggettiva, involontaria, reale ed attuale. Essa fa pensare sia al probabile sopraggiungere in tempi rapidi di una diversa situazione di fatto, sia al perpetuarsi di una situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto al lontano epilogo della causa di merito: per questo è corretto intravedere in astratto nella cautela atipica tanto una funzione di tutela preventiva rispetto al verificarsi dell'evento lesivo, quanto una funzione repressiva volta a perseguire situazioni pregiudizievoli ormai in atto o del tutto prodottesi. Quando, peraltro, il corso della condotta dannosa si sia esaurito pure prima dell'instaurazione del procedimento d'urgenza, per giustificare l'adozione di misura assicurativa occorre considerare la permanente attualità del pregiudizio, e cioè il coefficiente di potenziale reiterazione degli effetti negativi. Tanto premesso, va evidenziato che nel caso di specie difettano entrambe i requisiti del pregiudizio lamentato. Va infatti rilevato che i lamentati disagi economici che la ricorrente afferma di subire in quanto è stata costretta ad accettare un incarico di supplenza breve in comuni (Acquaviva delle Fonti prima e, dal 4.11.2021, Noci) lontani dalla propria residenza e dalla sede ambita di Locorotondo, sono stati allegati in modo del tutto generico e in ogni caso non appaiono tali da ledere in modo irreparabile diritti fondamentali della persona così da giustificare il ricorso allo strumento cautelare. Nel caso di specie non è stato dimostrato che si subisca un pregiudizio economico tale da poter arrecare un danno tanto grave da non essere suscettibile di riparazione per equivalente. Va pertanto ribadito che non è stata fornita la prova che la ricorrente si trovi in una situazione economica di indigenza tale da incidere su bisogni primari e dunque non risarcibili per equivalente. Ritiene, pertanto, lo scrivente che la pretesa della ricorrente di carattere patrimoniale può trovare ristoro nell'ordinario giudizio di merito. Alla medesima conclusione si perviene in relazione al paventato diritto alla professionalità. E difatti risulta che la ricorrente ha stipulato contratto sino al 28.2.2022 su un posto di sostegno per sostituire docente assente per maternità presso l'i.i.s.s. L. Da Vinci – Agherbino di Noci. Ne deriva che alcuna lesione attuale alla possibilità di stipulare contratti a tempo determinato è in atto e l'eventuale diritto alla conclusione di contratti a tempo determinato ma di maggiore durata ben può essere salvaguardata con la decisione del giudizio di merito. A tal proposito giova rilevare che la ricorrente ha già introdotta la fase di merito del giudizio e che la decisione avverrà presumibilmente entro la primavera del 2022 non necessitando la causa di istruttoria. Anche sotto tale profilo, pertanto, non può ritenersi che la definizione del giudizio di



merito esponga la ricorrente a un pregiudizio non altrimenti riparabile. Acclarata l'insussistenza del periculum, sarebbe inutile e superflua la verifica in relazione alla sussistenza del fumus richiesto dalla norma per l'emanazione del provvedimento d'urgenza. Tuttavia, salvo gli eventuali approfondimenti nella fase di merito, difetta nella fattispecie anche il requisito del fumus della pretesa".

Non pare, quindi, potersi ritenere sussistente il *periculum in mora* rappresentato da un danno imminente ed irreparabile che inevitabilmente si verificherebbe nell'attesa della definizione di una controversia ordinaria, così che del tutto pretestuosa e infondata appare la richiesta di tutela in via d'urgenza, non potendosi affatto strumentalizzare i previsti mezzi cautelari d'urgenza solo per servirsi di un mero e personale strumento di "accelerazione" della Giustizia, e solo per motivi che prescindono dall'oggettiva sostanza.

Per le ragioni esposte, non può che ritenersi insussistente anche il requisito del periculum in mora.

Per tutto quanto sopra dedotto ed osservato, emerge senza ombra di dubbio la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e l'infondatezza della domanda di controparte, e per tali ragioni, l'Amministrazione convenuta, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che il sig. Giudice del Lavoro adito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

- 1) In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della docente Ventura Asia Tiberia, nata a Terlizzi il 30.12.1995 e residente in Bisceglie, alla via Piccinni n. 12, controinteressata, ex art. 102 c.p.c;
- 2) Disporre, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti già inseriti nelle medesime graduatorie di I e di II fascia (classe di concorso A030 " *Musica nella scuola di I grado*") della provincia di Bari in cui è inserita la ricorrente, quali controinteressati, ai sensi dell' art. 102 c.p.c.
- 3) Rigettare l'invocata istanza cautelare, per la totale assenza dei presupposti di legge richiesti per il suo accoglimento;
- 4) nel merito, rigettare la domanda avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui alla presente memoria difensiva;
- 5) per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite.

Si producono e depositano, in allegato, i seguenti documenti:

- 1) Ricorso introduttivo del giudizio e comunicazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- 2) Stato matricolare della docente Chiaradia Anna e documenti afferenti alla medesima;
- 3) Stato matricolare della docente ventura Asia Tiberia;
- 4) Giurisprudenza.



Bari,15.03.2023

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III

Giuseppina LOTITO

